

Art. 230 cpv. 3

³La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Art. 231 cpv. 1

La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

Art. 292 lett. a)

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l);

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 7 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 231)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo****concernente l'aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro**

(dell'8 novembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 luglio 2011 n. 6519 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro in un nuovo unico Comune denominato Comune di Collina d'Oro, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2012-2016.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Carona.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 Gli attuali Regolamenti comunali del Comune di Collina d'Oro verranno automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune. Il Regolamento organico comunale dovrà essere adattato alla nuova situazione.

Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti del Comune di Carabietta verranno integrati nell'organico del Comune di Collina d'Oro alle condizioni dell'odierno Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Collina d'Oro, con funzioni da stabilire.

Art. 6 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del maggio 2011, il Consiglio di Stato si impegna a:

- Strade cantionali: il mantenimento della competenza cantonale integrale (sia per la manutenzione che per gli interventi di miglioria) della rete attuale. Eventuali cessioni potranno pertanto avvenire solo previo risanamento a carico del Cantone o con un versamento di indennità al Comune.
- Mobilità: promuovere, compatibilmente con la pianificazione finanziaria degli investimenti stabilita dal Consiglio di Stato, la realizzazione delle misure di moderazione del traffico sulla strada cantonale a lago nel comprensorio dei Comuni di Carabietta e di Collina d'Oro (interventi oggetto di un piano congiunto già approvato);
- Piano di realizzazione del PGS: il nuovo Comune non sarà costretto ad avviare in tempi brevi un progetto di riunificazione dei PGS attualmente allestiti. Sarà stabilito un piano di realizzazione compatibile con le disponibilità finanziarie del Comune.

Art. 7 Il calcolo dei sussidi cantionali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2012 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2011-2012 che sarà calcolato durante l'anno 2011 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2013-2014 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune. È riservato l'art. 6.

Art. 8 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Carabietta e Collina d'Oro. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 9 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Carona: Paradiso, Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Collina d'Oro.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2011 n. 232)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna,
Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco
in un unico Comune denominato FAIDO**

(dell'8 novembre 2011)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 4 ottobre 2011 n. 6546 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco in un nuovo Comune denominato Faido, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Faido, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 33 membri.

²Le Commissioni del Consiglio comunale saranno composte da 7 membri.

Art. 5 Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali: